COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 2834 DEL 11/08/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA STRUTTURALE DI SCENOGRAFIE TEATRALI DA REALIZZARE PRESSO IL LABORATORIO DEL TEATRO SOCIALE - CIG: BCA5D1D038

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo, in vigore dal 1 gennaio 2026;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 recante "*Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 gennaio 2026*" che conferisce al Dott. Marco Plechero l'incarico dirigenziale afferente il Settore "*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi*";
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "Nuovo Codice") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
- l'oggetto,
- l'importo,
- il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/20265 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028, e successivi aggiornamenti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 16/07/2026 di approvazione del progetto artistico di prosa, danza e musica 2026/2027 del Teatro Sociale di Rovigo in sinergia con Arteven;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 23/07/2026 di approvazione del progetto artistico della stagione 2026/2027 di lirica, sinfonica, jazz, teatroragazzi – educational del Teatro Sociale di Rovigo.

Preso atto che si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di ingegneria volto ai dimensionamenti e verifiche strutturali necessari per la progettazione strutturale e realizzazione della scenografia teatrale dell'opera lirica "Traviata", prevista nella ns. stagione teatrale 2026-2027 e della scenografia per l'opera "Incendi" commissionata al Comune di Rovigo – Sezione Attività Teatrali dal Teatro Stabile del Veneto (TSV – cfr. ns. PG: 52909 DEL 30/07/2026).

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, e dal Consiglio di Stato (Ad. Pl. Sent. n. 17/2021), in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole

dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;

- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A l'affidamento in oggetto, essendo di importo inferiore a euro 40.000,0 risulta esente dal pagamento di tale imposta.

Verificato che per il servizio in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11/02/2026, dall'art. 1, co. 512, della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012.

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme che devono essere certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26.

Richiamato il comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 – Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024.

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al dipendente Dr. Marco Plechero, il quale ha provveduto alla redazione dello specifico livello progettuale, come da documento allegato alla presente decisione (Allegato A), elaborato ai sensi dell'art. 41, co. 12, del D. Lgs. n. 36/2023 delle indicazioni contenute all'art. 4-bis del suo allegato I.7, e che lo stesso risulta meritevole di approvazione.

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Dr. Marco Plechero;
- di individuare come responsabile del procedimento amministrativo l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 127 del 23/09/2022.

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con il contratto è garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza strutturale delle scenografie teatrali realizzate dal comune di Rovigo – Sezione Attività Teatrali (Teatro Sociale) – per le opere liriche "Traviata" e "Incendi", come più sopra specificato;
- *l'oggetto* della procedura riguarda l'esecuzione del servizio di ingegneria relativo ai dimensionamenti e verifiche strutturali delle scenografie più sopra citate;

- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta o altro
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: Euro 3.500,00 oltre Inarcassa e IVA, ovvero euro 3.640,00 IVA esclusa, ovvero euro 4.440,80 Inarcassa e IVA compresi;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicabile*: n.a. in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale (servizio di ingegneria);
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: BCA5D1D038;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 71300000-1 "Servizi di ingegneria";

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di attività di natura intellettuale da svolgersi in ambienti e periodi nei quali non si prevedono ulteriori attività per le quali siamo ravvisabili rischi dovuti ad interferenze e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Preso atto dell'urgenza di procedere con l'affidamento in questione al fine di garantire le tempistiche necessarie alla successiva costruzione delle scenografie, nel rispetto delle tempistiche di ultimazione delle scene stesse, inderogabili.

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

- per l'affidamento in parola si è proceduto con la richiesta di preventivo all'operatore economico FRIGATO ing. ALESSANDRO, con sede legale in Piazza Umberto Merlin, n. 10 – 45100 Rovigo (RO), C.F. FRG LSN 78R03 H620Q, P.IVA: 01295220295;
- l'operatore economico ha presentato il preventivo ns. PG. 53628/2026 di euro 3.500,00, oltre Inarcassa 4% e IVA 22%.

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ricordato che, come ben evidenziato dall'ormai consolidata giurisprudenza e prassi in materia (*cfr*., *ex multis*, Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 6875/2026; TAR Campania, sent. n. 909/2025; Anac, deliberazione n. 410/2024):

- l'affidamento diretto presuppone esclusivamente l'applicazione dei principi generali e, in particolare, del principio del risultato così come disciplinato dall'art. 1, D. Lgs. n. 36 del 2023, mentre non richiede in alcun modo il rispetto di criteri predeterminati e comparativi nell'individuazione del contraente, ponendosi al più un'esigenza di rotazione negli affidamenti;
- l'affidamento diretto ha natura non competitiva e, quindi, non è una procedura di gara, neppure intesa in senso informale, posto che la stazione appaltante può individuare l'operatore economico anche senza consultare più soggetti, purché sia garantito il possesso di documentate esperienze pregresse;
- in mancanza di confronto competitivo, l'amministrazione, ove pure ritenga per propria scelta e non essendo a ciò vincolata, di acquisire plurime manifestazioni di interesse, non è in alcun modo tenuta ad affidare il contratto sulla base del confronto tra le diverse offerte ricevute;
- quanto detto comporta che, in presenza dei presupposti per procedere all'affidamento diretto, la procedura rimane tale anche se l'ente decida di procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse;
- la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento comunicherà l'impegno di spesa all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
- alla data del 06/08/2026, non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- ai sensi degli artt. 17 c. 2 e 99 del D.Lgs. 36/2023, richiamati anche l'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, l'art. 34, parte V dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento al possesso dei requisiti è stata acquisita la seguente documentazione, agli atti, e che la stazione appaltante verificherà tale dichiarazione nel caso in cui questa venga individuata sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione

medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice:

- l'autodichiarazione dell'ing. Frigato Alessandro, con particolare riferimento alla formazione e alla laurea posseduta, all'abilitazione alla professione di ingegnere ed alla relativa iscrizione all'Albo professionale, all'essere in regola con i CFP necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale, all'essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, di non avere alcuna annotazione sul casellario ANAC, di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal Codice Contratti per l'affidamento in oggetto;
- certificato di regolarità contributiva Inarcassa (richiesta del 25/03/2026);
- comunicazione relativa alla tracciabilità;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.165/2001;
- dichiarazione di possesso dei requisiti generali e di assenza delle clausole di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 36/2023.

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento all'operatore economico FRIGATO ing. ALESSANDRO, con sede legale in Piazza Umberto Merlin, n. 10 – 45100 Rovigo (RO), C.F. FRG LSN 78R03 H620Q, P.IVA: 01295220295, del servizio di ingegneria in parola per un importo di Euro 3.500,00 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti generali e speciali e dispone di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che:

- l'affidamento in questione è relativo ad un servizio di ingegneria altamente specifico, per il quale occorrono competenze e disponibilità non ordinarie, da svolgersi in un periodo in cui molti professionisti sono in ferie, per cui il campo di ricerca di un idoneo operatore economico si restringe fortemente;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 6 del Codice medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 4 del Codice medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, non costituisce una prescrizione inderogabile, quanto piuttosto un obiettivo tendenziale, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- sempre la giurisprudenza si è attestata nel sostenere che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una

valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, risultando lo stesso "*servente e strumentale*" rispetto al principio di concorrenza;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento.

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice.

Considerato che:

- l'affidamento in parola trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria pari ad Euro 4.440,80 sul Capitolo 190130/1329 *"Prestazioni professionali e specialistiche per il Teatro"* – codice finanziario U. 1.03.02.11.009 (*prestazioni tecnico-scientifiche*) del bilancio di esercizio 2026;
- il corrispettivo pari ad Euro 3.500,00, ai quali si aggiungono Euro 140,00 per Inarcassa e euro 800,80 per IVA, secondo la valutazione di congruità del RUP, appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato con il sistema della corrispondenza secondo l'uso commerciale, risultando in tal modo perfezionata l'obbligazione giuridica che consente di procedere con l'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. n. 78/2009.

Richiamati, infine:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151, 183 e 191del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con gli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni attuative emanate da Anac;
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 41, co. 12, del D. Lgs. n. 36/2023 ed in linea con le indicazioni ministeriali (*cfr*. parere MIT n. 4155/2026), il progetto all'uopo elaborato per la fornitura del servizio descritto in premessa come da documento allegato alla presente decisione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio descritto in narrativa;
4. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico FRIGATO ing. ALESSANDRO, con sede legale in Piazza Umberto Merlin, n. 10 – 45100 Rovigo (RO), C.F. FRG LSN 78R03 H620Q, P.IVA: 01295220295 verso il corrispettivo di Euro 3.500,00 ai quali si aggiungono Euro 140,00 per inarcassa e euro 800,80 per IVA, per complessivi euro 4.440,80, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola;
5. DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, agli atti della Sezione Attività Teatrali, e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023;
7. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa complessiva, giusto perfezionamento dell'obbligazione giuridica avvenuto con scambio di comunicazioni commerciali tramite Pec, pari ad Euro 4.440,80, Inarcassa e Iva compresa, con imputazione sul bilancio di esercizio 2026 nel Capitolo 190130/1329 *"Prestazioni professionali e specialistiche per il Teatro"* – codice finanziario U. 1.03.02.11.009 (*prestazioni tecnico-scientifiche*), a favore del creditore come sopra indicato;

8. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro zero;
9. DI STABILIRE che la liquidazione del documento contabile che emetterà il professionista avverrà con mandato a trenta giorni dalla data ricevimento della fattura elettronica, purché il servizio sia stato effettuato regolarmente senza dare luogo a contestazioni o reclami e il professionista risulti in regola con i versamenti contributivi;
10. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: BCA5D1D038;
11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a), sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
12. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso questa Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it);
13. DI DEMANDARE al RUP:
    - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
    - tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
13. DI ASSOLVERE all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto-sezione "Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" e, altresì, nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, in ossequio alle disposizioni contenute nella deliberazione Anac n. 264 del 20/06/2023, e ss.mm.ii., contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio *on-line;*
14. DI DARE ATTO, infine, che la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

15. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale